Articolo 6: Ingredienti

1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi alimentari, utilizzata nella produzione o nella preparazione di una bevanda spiritosa di origine vitivinicola che risulta ancora presente nel prodotto finito, o eventualmente in una forma modificata.

2. Non si considerano ingredienti:

   a) I componenti di un ingrediente che nel corso del processo di produzione siano stati eliminati provvisoriamente per reintrodurli successivamente in quantità che non superi il contenuto iniziale.

   b) Gli additivi la cui presenza in una bevanda spiritosa sia dovuta esclusivamente al fatto di essere contenuti in uno o più ingredienti di tale prodotto, purché non svolgano più una funzione tecnologica nel prodotto finito.

   c) I coadiuvanti tecnologici.